



ALLEGATO A

INDENNITA' DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE

I costi (indennità) comprendono le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione. Sono altresì a carico delle parti le spese vive documentate sostenute dall'Organismo per la gestione della procedura, ivi comprese quelle concernenti l'invio delle comunicazioni per le vie ordinarie qualora le comunicazioni stesse non possano essere trasmesse con modo telematiche.

SPESE DI AVVIO

Valore della lite	Spesa per ciascuna parte
fino a € 250.000,00	€ 40,00 (+ IVA)
oltre € 250.000,00	€ 80,00 (+IVA)

Le spese di avvio devono essere versate dalla parte istante al momento della presentazione della domanda e dalla parte invitata al momento della sua adesione al procedimento e sono dovute anche in caso di mancata prosecuzione del tentativo di conciliazione.

Quando più soggetti dichiarano di rappresentare un unico centro di interessi si considerano come un'unica parte.

Per il primo incontro di mediazione, in cui il mediatore verifica con le parti la possibilità di procedere con la mediazione, non sono previste spese, se non quelle di avvio e le spese vive eventualmente documentate.

SPESE DI MEDIAZIONE

In caso di prosecuzione del tentativo di mediazione oltre il primo incontro, saranno applicate ad entrambe le parti le spese di mediazione, previste dall'art.16 del D.M. 180/2010, secondo la tabella di seguito riportata.

Valore della lite	Spesa per ciascuna parte
Fino a € 1.000,00	€ 43,00 (+ IVA)
da € 1.001,00 a € 5.000,00	€ 87,00 (+IVA)
da € 5.001,00 a € 10.000,00	€ 160,00 (+IVA)
da € 10.001,00 a € 25.000,00	€ 240,00 (+IVA)
da € 25.001,00 a € 50.000,00	€ 400,00 (+IVA)
da € 50.001,00 a € 250.000,00	€ 667,00 (+IVA)
da € 250.001,00 a € 500.000,00	€ 1.333,00 (+IVA)

da € 500.001,00 a € 2.500.000,00	€ 2.533,00 (+IVA)
da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00	€ 3.467,00 (+IVA)
oltre € 5.000.000,00	€ 6.133,00 (+IVA)

Se al termine del primo incontro le parti decidono di procedere con la mediazione, devono corrispondere le spese di mediazione in misura non inferiore alla metà. Tali spese sono dovute in solido da ciascuna parte.

Le spese di mediazione devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo.

Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso del mutamento del mediatore nel corso del procedimento, di nomina di un collegio di mediatori ovvero di nomina di uno o più mediatori ausiliari.

Ai fini della corresponsione delle indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi si considerano come un'unica parte.

Il Responsabile dell'Organismo si riserva in casi di particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare di aumentare del 20% l'importo massimo delle spese di mediazione per ciascuno scaglione.

In caso di successo della mediazione, l'importo massimo delle spese di mediazione per ciascuno scaglione deve essere aumentato nella misura del 10 %.

L'importo massimo delle spese di mediazione, per ciascuno scaglione, deve essere aumentato del 20% in caso di formulazione della proposta da parte del mediatore, salva la riduzione prevista nel caso di mancata partecipazione della parte aderente al procedimento, e deve essere ridotto di 1/3 per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, nelle materie di cui all'articolo 5, comma, 1 del d.lgs. n. 28 del 2010.

L'importo massimo delle spese di mediazione, per ciascuno scaglione, è ridotto ad euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, fermo restando l'aumento del 20% nel caso di formulazione della proposta da parte del mediatore, quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione partecipa al procedimento.

Nelle materie di cui all'art. 5, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 28 del 2010 non si applica alcun altro aumento tra quelli di cui sopra, ad eccezione di quello previsto in caso di successo della mediazione.

Gli importi dovuti per ogni singolo scaglione non si sommano tra loro.

Il valore della lite è indicato nella domanda a norma del Codice di Procedura Civile e qualora il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, il Responsabile dell'Organismo decide il valore di riferimento sino al limite di 250.000 euro, e lo comunica alle parti. Se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.